

## IN PRIMO PIANO

### NEWSLETTER BLB

#### Iscriviti alla Newsletter

Ogni mese potrai ricevere automaticamente le Newsletter di BLB Studio Legale nella tua casella di posta elettronica. Basterà registrarsi andando nella sezione "news" del nostro sito e seguendo le indicazioni per iscriversi alla newsletter.

**Chiariti gli effetti della riforma del 2004: società "estinte" con la cancellazione dal Registro delle Imprese.**

## Chiariti gli effetti della riforma del 2004: Società "estinte" con la cancellazione dal Registro delle Imprese

**"Le società di capitali e le società di persone si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese",** così ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010, risolvendo un contrasto che da anni divideva la dottrina e la giurisprudenza.

Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza perché, statuendo sulla natura della cancellazione dal registro delle imprese delle società, permette di chiarire, una volta per tutte, il problema delle c.d. "sopravvenienze e sopravvivenze" attive e passive, nonché processuali, delle società estinte. Nella prassi operativa, infatti, si verifica con una certa frequenza che, cancellata la società di capitali dal registro delle imprese, si riscontrino successivamente la sussistenza di beni non assegnati a seguito della liquidazione o di debiti non pagati, oppure, ipotesi ancora più frequente, che, a seguito della cancellazione, vengano promosse, contro la società stessa, cause per il risarcimento danni o per l'adempimento contrattuale.

**Prima della riforma del diritto societario**, introdotta dal Dlgs. n. 6/2003, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, benché in contrasto con la posizione della dottrina, era favorevole ad una interpretazione del codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società di capitali anche dopo la cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. E' evidente che tale orientamento, oltre a rispettare la natura dichiarativa della pubblicità, garantiva soprattutto i creditori, con l'affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società cancellata.

In sostanza, la giurisprudenza *ante* riforma era concorde nel ritenere che la cancellazione delle società dal registro delle imprese non comportasse l'estinzione delle stesse, essendo necessaria, a tal fine, l'effettiva cessazione di tutti i rapporti attivi, passivi e processuali non definiti nel corso delle operazioni di liquidazione.

La conseguenza di siffatta impostazione era che, in presenza di sopravvenienze passive, i creditori insoddisfatti avrebbero potuto agire direttamente nei confronti della società per far valere i loro diritti, mentre, in presenza di sopravvenienze attive, la società avrebbe potuto agire nei confronti del debitore per la tutela dei propri crediti. Si trattava di una interpretazione sostanzialmente abrogativa del sistema del codice civile ed, in particolare, della disciplina di cui all'art. 2456, comma 2, c.c. secondo il quale *"dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"*: è evidente che, se il presupposto per esperire l'azione ex art. 2456, comma 2, c.c. prev. è l'effettiva estinzione della società, attuata con la definizione di tutti i rapporti pendenti anche di tipo processuale, non si potrà mai ipotizzare una domanda nei confronti dei soci o dei liquidatori.



**Con la riforma del diritto societario**, la disciplina di cui al prev. art. 2456 c.c. è stata ripresa nell'art. 2495 c.c., con una importante novità relativa alla formulazione del secondo comma: in particolare, l'introduzione dell'inciso "*ferma restando l'estinzione della società*" sembra aver risolto i contrasti tra dottrina e giurisprudenza relativi alla natura della cancellazione dal registro delle imprese delle società. Il riformato articolo ha, infatti, chiarito la regola secondo cui **la società si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi, in alcun modo, ancora vivente, e ciò nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati**. In base alla nuova disciplina, pertanto, i creditori insoddisfatti, a seguito della cancellazione della società, potranno rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.

L'importanza dell'intervento riformatore emerge, inoltre, dal fatto che la nuova formulazione della norma è stata di poco preceduta dalla sentenza del 21 luglio 2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispetto all'art. 3 Cost., dell'art. 10 l.fall. "*nella parte in cui non prevede, che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal Registro delle imprese*". Tale sentenza, benché non abbia inciso espressamente sulla questione degli effetti ricorribili alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, si è posta come logicamente inconciliabile rispetto all'orientamento della giurisprudenza *ante* riforma. Se non fosse intervenuto il legislatore della riforma, infatti, si sarebbe avuta l'assurda conseguenza che, da una parte, si doveva ritenere la società esistente fino a che sussistessero rapporti giuridici in capo alla stessa; dall'altro lato, che, ai fini del suo fallimento, la società era da considerarsi estinta al momento della sua cancellazione.

Da quanto esposto emerge come la riforma del diritto societario, introdotta con il DLgs. n. 6/2003, abbia imposto un cambiamento di orientamento alla Corte di Cassazione che con la **sentenza delle Sezioni Unite n. 4062 del 22 febbraio 2010** ha fatto il punto della situazione chiarendo gli effetti delle intervenute modifiche e affermando il principio di diritto secondo cui, non solo per le società di capitali, ma **anche per le società di persone il momento estintivo coincide con la cancellazione della società dal regi-**

**stro delle imprese**. Secondo la Suprema Corte si tratta di un'interpretazione costituzionalmente necessitata in quanto deve essere garantita parità di trattamento ai terzi creditori di ogni tipo di società: cosicché, ciò che vale per le società di capitali *ex* art. 2495, comma 2, c.c. deve valere anche per le società di persone. Nella sentenza in commento si legge che "*la natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità*".

**La cancellazione dal registro delle imprese determina, quindi, l'estinzione di qualsiasi soggetto societario iscritto nel registro delle imprese, anche se non risultino esauriti tutti i rapporti processuali e sostanziali in capo all'ente.**

Secondo la Corte, peraltro, tale regola opera anche per le cancellazioni già eseguite alla data dell'entrata in vigore della riforma del 2003 (1° gennaio 2004), sebbene il conseguente effetto estintivo deve intendersi prodotto soltanto a partire dalla stessa data. In sostanza, l'art. 2495 c.c., introdotto dal DLgs. n. 6/2003, non può configurarsi come norma interpretativa della pregressa disciplina e, quindi, norma retroattiva, ma costituisce *ius superveniens* applicabile ai procedimenti di estinzione delle società i quali, instaurati con la cancellazione di queste dal registro delle imprese, sono da considerarsi ancora in corso perché non ancora definiti tutti i rapporti sostanziali e processuali facenti capo alle società cancellate.

Si raccomanda, pertanto, di tener conto di questo nuovo orientamento, soprattutto in relazione alla validità di notificazioni pervenute alle società dopo l'iscrizione della loro cancellazione nel registro delle imprese.

*Dott.ssa Michela De Nardis*

Per eventuali approfondimenti:  
BLB Studio Legale  
+39.02.80.52.650  
+39.06.35.40.16.37